



Per approfondimenti e contatti:
Maurizio Meduri Tel. 0732/779232
Mail: m.meduri@provincia.ancona.it

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO

LAVORATORI	<p>Studenti che :</p> <ul style="list-style-type: none">• hanno svolto attività di alternanza scuola lavoro (tirocini curriculari);• effettuato un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o un periodo di apprendistato per alta formazione (apprendistato duale);• Alla data dell'assunzione incentivata non abbiano compiuto il 30° anno di età.
AZIENDE	<p>SOLO al datore di lavoro presso il quale il giovane abbia svolto attività di alternanza scuola-lavoro pari al 30% del monte ore previsto per le attività:</p> <ul style="list-style-type: none">• previste dall'art. 1, comma 33, legge 107/2017 (almeno 400 ore per gli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore per i licei);• realizzate all'interno dei percorsi erogati ai fini di istruzione e formazione professionale (decreto legislativo 226/2005);• realizzate nell'ambito dei percorsi previsti in riferimento agli istituti tecnici superiori (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008);• previste dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
CONTRATTI AGEVOLATI	<p>Nuove assunzioni a tempo indeterminato decorrenti dal 1 gennaio Dicembre 2018.</p> <p>Sono esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo.</p> <p>L'assunzione deve avvenire entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio.</p>
IMPORTO E DURATA	<p>Il bonus assunzionale è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi.</p> <p>Trattasi di uno sgravio totale del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per lavoratore assunto con contratto a <u>tempo indeterminato o di apprendistato</u>, entro il tetto di 3.000 euro annui per un periodo massimo di 36 mesi.</p> <p>Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'Inail.</p>
RIFERIMENTI	<p>Legge, 27/12/2017 n° 205 artt. 1 commi 100, 108 ; Circ. Inps n.40 del 02.03.2018</p>